

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ALESSANDRA ARCERI Presidente rel.

dott. PIETRO IOVINO Giudice

dott. CINZIA GAMBERINI Giudice

in esito alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3331/2020 promossa da:

CAIO

MEVIA

SEMPRONIA,

tutti con il patrocinio dell'avv. ...elettivamente domiciliati in ...BOLOGNA presso il difensore

ATTORI

contro

CORNELIA con il patrocinio dell'avv. ...elettivamente domiciliato in ...BOLOGNA presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per gli attori:

IN VIA PRINCIPALE

Dichiarare nullo, ovvero annullare o comunque dichiarare inefficace il testamento olografo rilasciato in data ...da Filano (nato a ...il ...e deceduto in ...il ...) e pubblicato in data ...con atto del Notaio ...di Bologna, per i motivi esposti nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi (mancanza di autorizzazione ex art. 412 C.C. da parte del Giudice alla redazione del testamento e mancata partecipazione ed assistenza dell'Amministratore di sostegno alla redazione del testamento stesso), accertando quindi che gli attori sono gli unici eredi del defunto.

IN VIA SUBORDINATA

Accertato che il predetto testamento è lesivo delle quote di legittima riservate dalla Legge alla moglie Sempronia ed ai figli Antonio e Mevia, e che pertanto i predetti hanno diritto alla reintegrazione delle quote ereditarie a loro spettanti come previsto dagli artt. 553 e segg. C.C., annullare parzialmente le disposizioni contenute nel testamento stesso e conseguentemente ridurle, accertando che, ai sensi dell'art. 542 C.C., alla moglie ed ai due figli spetta la quota dei tre quarti del patrimonio ereditario del defunto Filano, e pertanto di tutti beni, crediti, debiti e quant'altro indicato ed elencato nell'inventario redatto dal Notaio ...di Bologna in data..., e già prodotto in atti, da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto.

IN OGNI CASO

Respingere ogni diversa domanda e/o eccezione proposta dalla convenuta perché infondata, dichiarandosi inoltre di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove e/o tardivamente proposte.

Concedere i termini di Legge per conclusionali e repliche.

Con la rifusione di tutte le spese ed i compensi del procedimento, ivi comprese quelli relativi al procedimento cautelare promosso in corso di causa dalla convenuta ed integralmente respinto, oltre rimborso spese generali, Cpa, Iva e quant'altro.

IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA

Per l'ipotesi subordinata in cui il Tribunale ritenga di procedere ad istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

A) prova per testimoni sui seguenti capitoli:

1) Vero che la Rag...., nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di Filano (in seguito indicata semplicemente come "ADS"), nel periodo compreso tra il dicembre 2017 ed i primi mesi del 2018 chiese ripetutamente al Filano di indicarle e di specificare quali e quanti fossero sia i suoi debiti personali, sia quelli delle sue società I Platani srl e Senzaspazio srl, ma il Filano dichiarò di non essere in grado di indicarli;

2) Vero che l'ADS, sulla base della sia pur parziale documentazione contabile e fiscale da lei reperita, nello stesso periodo accertò che il Filano aveva debiti personali per tasse e imposte non pagate per circa euro 700.000, oltre ai debiti esistenti nei confronti della moglie Sempronia sia per finanziamenti da lei eseguiti in favore del Filano, sia per assegni di mantenimento dovuti alla stessa moglie ed alla figlia Filano Beatriz, e non pagati;

3) Vero che l'ADS accertò inoltre che le passività delle due società ... e ...ammontavano a circa euro 2.500.000;

4) Vero che, nonostante che il Filano negli anni antecedenti al 2017 avesse costruito e successivamente venduto, tramite la sua società ...srl, oltre 50 appartamenti in..., l'ADS non trovò nelle disponibilità finanziarie sia del Filano che delle predette società alcuna traccia degli utili realizzati mediante la vendita dei predetti immobili;

5) Vero che l'ADS non trovò traccia nelle disponibilità finanziarie del Filano neppure della somma di euro 410.000 da lui incassata il 14 gennaio 2016 a titolo di prezzo della vendita di un immobile di sua proprietà, posto in ..., eseguita con rogito ...(doc. n. 11 di parte attrice), somma della quale il Filano non fu in grado di indicare come fosse stata impiegata;

6) Vero che nel 2018 il Filano non era neppure in grado di ricordare ed indicare quale fosse l'entità delle somme da lui percepite sia a titolo di pensione che di indennità di accompagnamento;

7) Vero che nella primavera del 2018 l'ADS venne informata dal medico di base del Filano, che l'aveva visitato al suo domicilio, di averlo trovato in condizioni di " grave sovraeccitazione e disforia", e pertanto la invitava a far intervenire con urgenza il 118;

8) Una volta e ripetutamente ricoverato in Ospedale, nonostante la sua contrarietà espressa con aggressività ed insulti a medici e personale sanitario, in quanto il Filano, non rendendosi conto delle

proprie gravi condizioni di salute, continuava ad affermare di non essere malato, il Filano interrompeva le cure e si autodimetteva nonostante la contrarietà dei medici dell'Ospedale di Budrio;

9) Vero che nei primi mesi del 2018 il Filano addirittura lasciò l'Ospedale senza neppure firmare la propria autodimissione, e vi rientrò solo dopo essere stato convocato dal Giudice Tutelare, unitamente all'allora suo difensore Avv. Piero Gozzi, che lo convinse a riprendere le cure;

10) Vero che il Filano, allorchè rientrava al proprio domicilio dopo i ricoveri, rifiutava di sottoporsi alle cure ed ai trattamenti farmacologici prescritti dai medici ospedalieri, affermando di stare benissimo e di essere in piena forma;

11) Vero che il Filano espresse la medesima dichiarazione di cui sopra anche nel corso di una udienza tenutasi il 1 ottobre 2018 avanti al Giudice Tutelare di Bologna, affermando di non fare più alcuna terapia in quanto guarito ed in perfetta forma, non rendendosi conto che da qualche mese i medici dell'Ospedale di Budrio avevano cessato di sottoporlo a terapie oncologiche perchè oramai non più guaribile;

12) Vero che nel corso di altra udienza tenutasi nel 2018 avanti al Giudice Tutelare (precisi l'ADS la data) il Filano presentò al Giudice la Signora ...qualificandola come "sua fidanzata", mentre questa, anch'essa contestualmente presente all'udienza, negò l'esistenza di qualsiasi rapporto sentimentale tra di lei ed il Filano, confermando peraltro sia che il Filano stesso non era assolutamente autosufficiente e che aveva necessità di assistenza continuativa, sia le condizioni di assoluto degrado della sua dimora;

13) Vero che il Filano per tutto il 2018 ed il 2019, sino al suo decesso, era continuativamente assistito al suo domicilio da varie badanti (almeno 6 o 7) che peraltro dopo brevi periodi di lavoro si dimettevano in quanto il Filano le insultava, maltrattava e minacciava;

14) Vero che nel 2018 almeno altre quattro badanti, non appena conosciuto il Filano e constatata la sua aggressività, rifiutarono di essere assunte;

15) Vero che il Filano era solito trascurare completamente il proprio aspetto fisico, non si lavava né si cambiava i vestiti, nonostante fossero visibilmente sporchi, se non saltuariamente, e spesso si orinava addosso anche in presenza dell'ADS e delle badanti;

16) Vero che il Filano non era in grado di sostenere una conversazione per più di qualche minuto, conversazione che interrompeva e dalla quale si estraniava per dedicarsi a consultare il proprio telefono cellulare;

17) Vero che il Filano nello stesso periodo di cui sopra, ed anche in epoca anteriore, non curava né la ricezione né il ritiro dalla Posta della corrispondenza a lui indirizzata, ivi comprese le notifiche di sanzioni amministrative, di atti giudiziari e fiscali;

18) Vero che il Filano aveva realizzato nei terreni di sua proprietà, adiacenti alla sua dimora, varie costruzioni abusive e che, non avendo attemperato alle ordinanze di demolizione emanate dal Comune di Granarolo Emilia, fu oggetto sia di sanzioni amministrative che di procedimento penale;

19) Vero che il Filano era solito insultare e maltrattare anche il suo dipendente ..(residente in ..., da lui assunto dapprima quale dipendente delle sue società ...e ...srl, e successivamente riassunto per suo conto dall'ADS quale addetto alla manutenzione del parco ed ai terreni circostanti la sua dimora e ad altri vari lavori;

20) Vero che tali comportamenti si manifestarono con maggiore frequenza ed intensità dopo che il Filano venne sottoposto, nell'inverno 2017/2018, alla chemioterapia per contrastare il tumore diffusosi al cervello;

21) Vero che il Filano dette fuoco ad una grande quantità di materiali plastici e di rifiuti tossici collocati all'aperto in un terreno di sua proprietà posto in..., non rendendosi conto né che tale attività era non solo pericolosa ma anche vietata, né delle conseguenze che gli potevano derivare;

22) Vero che il Filano insisteva nel potare alberi e piante con attrezzi, nonostante che il Giudice Tutelare l'avesse espressamente vietato, in considerazione delle sue condizioni di salute e di invalido al 100%, come tale riconosciuto anche dall'AUSL;

23) Vero che il Filano insisteva inoltre nel voler guidare la propria autovettura, nonostante la patente di guida gli fosse stata ritirata dietro intervento in tal senso del Giudice Tutelare, sinché l'ADS non prese possesso dell'autovettura stessa per poi venderla;

24) Vero che nel 2018 il Filano era in possesso di un grosso coltello, sinché non gli venne sequestrato;

25) Vero che il Filano nel 2018 percosse la moglie Sempronia con un bastone e, richiesto di spiegazioni in merito a tale comportamento, rispondeva sorridendo che si era trattato soltanto di "una bacchettata";

26) Vero che il Filano era solito fare acquisti di materiali edili in quantità largamente superiore alle sue effettive necessità, per poi abbandonare o gettare via i materiali non utilizzati e sovrabbondanti.

Si indicano a testimoni la Rag...., domiciliata in ...3, sui capitoli da 1 a 25, e ...sui capitoli 19,20, 21, 22, 23,24 e 26.

B) L'acquisizione agli atti dei verbali delle udienze, e dei relativi provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare, aventi per oggetto le circostanze sopra indicate, contenuti nel procedimento di Amministrazione di sostegno R.G. n. 692/2017 V.G. del Tribunale di Bologna.

Si chiede inoltre di respingere le richieste di prova testimoniale formulate dalla convenuta, per i motivi esposti nella memoria di replica istruttoria depositata il 6 febbraio 2021, memoria da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta.

Per la convenuta:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, - in via principale e nel merito,

- accertare e dichiarare la validità del testamento olografo redatto da Filano, nonché l'inammissibilità della domanda di riduzione per la genericità e indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto respingere siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande svolte dagli attori;

- nella denegata ipotesi di mancato integrale rigetto dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, voglia disporre la riunione fittizia per la formazione del compendio da dividersi e, tenendo conto del donatum e di quanto ricevuto in vita a qualsiasi titolo, disporre la collazione;

- conseguentemente condannare gli odierni attori al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, a favore della convenuta, nella misura che verrà quantificata in corso di causa e/o in subordine liquidata in via equitativa. Con vittoria di compensi, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria, si chiede ammettere prova testi sui seguenti capitoli, preceduti dal prefisso "vero che":

1) in data 13/10/2018 Lei, in qualità di Psichiatra presso il CSM di ...ha certificato: "Al colloquio odierno appare bene orientato nello spazio e nel tempo. Non presenta alterazioni della forma né del contenuto dei pensieri. Non sono rilevabili alterazioni del tono dell'umore. Al colloquio è collaborante e lucido. Memoria ben conservata, non presenta disturbi cognitivi" (si rammostri all.9);

- 2) in data del 10/12/2018 presso l'Ospedale. ..effettuata la visita al dr. Filano;
- 3) in tale occasione ha potuto confermare lo stesso stato di salute e di capacità di discernere dello stesso Filano, senza rilevare significative alterazioni comportamentali né psicopatologiche di pertinenza psichiatrica in atto;
- 4) in data 6/11/2018 presso lo studio del dr...., unitamente al medesimo dr...., lei visitava Filano;
- 5) in detta occasione lei e il dott. Isacco avete avuto un colloquio con il Filano di circa un'ora;
- 6) in detta occasione avete accertato lo stato di salute e di capacità di discernere del dr. Filano:
- 7) in data 24/12/2018 presso la residenza del signor Filano a ...lei aveva un colloquio con il Filano di circa un'ora;
- 8) in detta occasione accertava che lo stato di salute e di capacità di discernere del dr. Filano veniva confermato rispetto alla precedente visita e colloquio;
- 9) ha frequentato il dott. Filano periodicamente e negli ultimi anni della sua vita anche settimanalmente lo sentiva al telefono e lo vedeva recandosi presso la residenza in...;
- 10) in dette occasioni, nelle frequenti visite e quindi anche nel 2018, lei aveva avuto modo di constatare la capacità di discernimento dello stesso;
- 11) tale frequentazione continuava anche quando il dr. Filano si trovava in ospedale ed era consapevole e cosciente;
- 12) il dottor Filano riferiva rapporti di affetto e stretta vicinanza con alcuni amici, anziché con la famiglia;
- 13) il dottor Filano i primi mesi del 2018 le riferiva di avere intenzione di fare testamento;
- 14) in data 12 ottobre 2018 ha ricevuto presso il suo studio il dott. Filano per un colloquio in ambito successorio;
- 15) in data 15 ottobre 2018 il dott. Filano le ha consegnato fiduciarmente il suo testamento da lei successivamente pubblicato.

Si indicano quali testi:

- dott. ...AUSL di Bologna, domiciliato in..., sul capitolo 1-3;
- Prof...., domiciliato in..., sul capitolo 4-8, - X, domiciliata in..., sul capitolo 9-13 -Y, domiciliato in..., sul capitolo 9-13 - dr...., Notaio in ...sul capitolo 14-15.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Caio, Mevia e Sempronia, premettendo di essere, rispettivamente, figli e moglie separata di FILANO, nato a ...ed ivi deceduto in data..., convenivano in lite Cornelia, al fine di sentire pronunciare l'annullamento, ai sensi dell'art. 591 c.c., del testamento

olografo, datato 15 ottobre 2018, vergato dal FILANO e pubblicato in data 5 dicembre 2019, nel quale veniva nominata erede universale la predetta Cornelia.

A motivo principale del ricorso, gli attori deducevano che il testamento era stato redatto dal FILANO senza la necessaria assistenza del suo amministratore di sostegno, rag...., che il Giudice Tutelare nel decreto di apertura del 24 novembre 2017, aveva ritenuto necessaria per il compimento di ogni atto di straordinaria amministrazione, come avrebbe dovuto senz'altro considerarsi il testamento, e che la sua redazione era avvenuta comunque senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare; in via subordinata, lo stesso era comunque annullabile in quanto – come era chiaramente risultato nel corso di quel procedimento – il FILANO era soggetto affetto da svariate patologie, importanti un significativo deficit della capacità di autodeterminazione e gestione degli interessi economici, tanto che il predetto amministratore era stato investito del compito di porre in essere in nome e per conto del beneficiario – pur in accordo con il medesimo - ogni atto anche di gestione ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Nel decreto stesso erano stati altresì richiamati gli artt. 374 e 375 c.c., ritenendosi necessaria l'autorizzazione del giudice per il compimento di ogni atto di straordinaria amministrazione.

In via ulteriormente subordinata, gli attori – nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto valido il testamento olografo del FILANO – chiedevano pronunciarsi la riduzione delle disposizioni contenute nel medesimo, in quanto lesive del diritto di riserva spettante ad essi attori quali eredi legittimari, accettanti con beneficio d'inventario.

Nel giudizio così radicato, si costituiva Cornelia, chiedendo respingersi la domanda attorea.

In particolare, la convenuta contestava che la disposizione di ultima volontà del FILANO potesse o dovesse esser autorizzata dal Giudice Tutelare, o redatta con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; rilevava che come risultava dalla documentazione prodotta, anche proveniente da medico inserito in struttura pubblica (in particolare, certificazione prodotta quale all. n. 9), il FILANO aveva conservato sempre integra la capacità di intendere e di volere, fino all'epoca del decesso, essendo apparso lucido, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio.

In corso di causa, la convenuta instava in via provvisoria urgente per la consegna dei beni ereditari entrati nel possesso degli attori a séguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (doc. n. 17 attori), a detta della stessa illegittimamente, e tale istanza veniva respinta (docc. n. 46 e 47 attori).

Con ordinanza in data 18 marzo 2021, il Giudice riteneva matura la causa per la decisione, e precisate le conclusioni, la stessa veniva assegnata al Collegio, previo deposito degli atti conclusivi, ex art. 190 c.p.c.

Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dei rilievi svolti da parte attrice in ordine alla ritenuta necessità che la redazione della scheda testamentaria da parte del FILANO dovesse esser autorizzata dal Giudice Tutelare, o avvenire con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Ciò non tanto in quanto tale atto debba qualificarsi (o meno) atto di straordinaria amministrazione, ma poiché il testamento costituisce, per sua natura, un atto personalissimo, liberamente revocabile, che non tollera rappresentanza, assistenza, e nessuna forma in generale di compartecipazione,

impegno (arg. ex art. 458 c.c.) o reciprocità nella redazione (arg. ex art. 589 c.c.), come è ben desumibile dalla sua disciplina generale.

E' altrettanto certo che si tratti di atto con cui, come chiaramente evincibile dal tenore cristallino del primo comma dell'art. 587 c.c., il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di "tutte le proprie sostanze o di parte di esse", e pertanto, esso è prima di ogni altra cosa un atto di disposizione patrimoniale, di peculiare tipologia perché personalissimo e revocabile, all'interno del quale la legge consente espressamente l'inserimento anche di disposizioni di carattere non patrimoniale, curandosi di specificare che le stesse conservano validità ed efficacia anche se nel testamento manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Le diverse categorie di disposizioni sono dunque nettamente differenziate, fermo restando che la principale funzione della scheda testamentaria è la destinazione del proprio patrimonio dopo la propria morte.

Se tanto è vero, la piana lettura dei decreti con cui il FILANO venne sottoposto ad amministrazione di sostegno, in data 24 novembre 2017, e con cui venne rigettata l'istanza svolta dall'interessato di revoca di tale procedimento, in data 8 maggio 2019, abbraccianti l'epoca in cui venne redatta la scheda testamentaria (15 ottobre 2018), sarebbe già di per sé sufficiente per desumere, per tabulas, l'incapacità del FILANO di redigere testamento.

Ed infatti, se è vero che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato costruito sul principio per cui la capacità è la regola, e l'incapacità è l'eccezione, è altrettanto vero che la legge fa salva la facoltà del giudice tutelare, nella confezione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 411 c.c., di applicare al beneficiario, in tutto o in parte, le limitazioni e restrizioni previste dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato.

Il primo comma dell'art. 411 c.c., inoltre, estende all'amministratore di sostegno, ma solo in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 374-388 c.c.

In tal senso, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità sogliono distinguere tra amministrazione di sostegno "incapacitante" e "non incapacitante", ovvero "sostitutiva" o "assistenziale", a seconda che la disciplina contenuta nel decreto di nomina di cui all'art. 411 c.c. applichi o meno al beneficiario limitazioni tali da avvicinarne la disciplina a quella dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Si cita, a tale proposito, tra le tante, Cassazione civile, sez. II, 04/03/2020, (ud. 17/09/2019, dep.04/03/2020), n. 6079 a mente della quale:

"L'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 -ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura

applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22332 del 26/10/2011, Rv. 619848; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013, Rv. 627498).

Da quanto precede deriva l'infondatezza manifesta dello stesso presupposto logico della questione di costituzionalità posta con il motivo in esame.

Va inoltre osservato che l'art. 411 c.c., comma 2, rinvia agli artt. 596, 599 e 779 c.c., "in quanto compatibili". Trattandosi di rinvio a carattere residuale, esso vale per la sola parte delle disposizioni contenute nei predetti articoli che risulta compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Il che esclude che si possa ritenere - come invece vorrebbe la ricorrente - l'automatica estensione anche all'amministratore di sostegno di tutte le prescrizioni contenute nelle norme oggetto del rinvio, inclusa quella relativa all'incapacità di succedere all'assistito.

A tal riguardo vanno infatti nettamente distinte le diverse ipotesi dell'amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista e dell'amministrazione puramente di assistenza. Nel primo caso l'amministrazione di sostegno presenta caratteristiche affini alla tutela, poichè l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore. Nel secondo caso, invece, l'istituto dell'amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione che, al contrario, sono previsti per tutore e protutore dagli artt. 596, 599 e 779 c.c..

Dal che discende che, in assenza di divieto previsto dalla legge, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza il beneficiario è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti (amministratore e beneficiario) sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza - la quale ultima è stata evidentemente ritenuta dal legislatore, ai fini che qui interessano ed in funzione del suo connotato di stabilità e del vincolo affettivo che essa implica, assimilabile al rapporto coniugale".

In altri termini, soltanto laddove l'amministrazione di sostegno sia configurata dal giudice "di pura assistenza", il beneficiario conserva integra la facoltà di testare, mentre ciò è necessariamente escluso ogni qualvolta nel decreto siano introdotte limitazioni di varia tipologia, denotanti una valutazione nel senso di incapacità dell'amministrato di gestire autonomamente i propri interessi patrimoniali.

Orbene, dall'ampia motivazione del decreto di apertura della procedura di amministrazione di sostegno a favore del FILANO, al contrario di quanto sostenuto da parte della convenuta, è chiaramente evincibile come gli accertamenti disposti dal giudice avessero condotto quest'ultimo a formulare un giudizio di evidente incapacità del FILANO di compiere, se non assistito, perfino gli atti più semplici di gestione dei propri affari; giudizio che virava verso la totale incapacità per quanto inerente la straordinaria amministrazione ed in genere, gli atti di gestione del proprio patrimonio di

natura straordinaria, tanto che il decreto prevedeva e richiamava espressamente la disciplina degli artt. 374 e 375 c.c., e dunque, la disciplina riguardante la tutela dell'interdetto, e non quella della curatela dell'inabilitato, per il quale ultimo è espressamente richiamata la generale capacità di autonomo compimento degli atti di ordinaria amministrazione, e di assistenza dell'amministratore nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Nel decreto stesso, del resto, si leggono ampi riferimenti alla riscontrata incapacità del FILANO di gestione responsabile e consapevole dei propri interessi di natura economica, alla rilevante entità dei debiti accumulati durante la propria attività imprenditoriale, alla dimostrata completa mancanza di consapevolezza dello stesso circa la gravità del deficit patrimoniale creatosi, alla mutevolezza ed estrosità degli atteggiamenti serbati dal FILANO davanti al Giudice. Elementi tutti valevoli a configurare un quadro di incapacità del FILANO di disporre consapevolmente, e dunque validamente, dei propri interessi patrimoniali, a maggior ragione di compiere un atto di fondamentale importanza da quel punto di vista, quale è il testamento.

Illuminante è il tenore delle conclusioni raggiunte dal Dr. ...all'esito dell'esame del FILANO, espone nella relazione rassegnata al Giudice Tutelare in data 13 ottobre 2017, e richiamata da quel giudice a conforto del proprio giudizio di totale incapacità di attendere ai propri interessi di contenuto patrimoniale, esteso perfino agli atti di ordinaria amministrazione, di cui venne precluso al FILANO il compimento in autonomia; in particolare il dr. ... riscontrava che il FILANO era affetto da "patologia psichiatrica significativa, in fase di non compenso clinico, non trattata" di cui l'uomo non era consapevole, che atteneva principalmente alla sfera psichica ma con inevitabili conseguenze negative anche sulla sfera ideativa e volitiva, facendo mancare a queste "gli elementi base sufficienti perché possano correttamente estrinsecarsi". Il CTU riteneva inadeguate tanto la capacità critica, quanto la capacità intellettuale (pag. 19 della relazione), ed altresì inadeguato l'esame di realtà (pag. 23). Tale patologia veniva definita "abituale", e veniva ritenuta "significativamente deficitaria" la capacità di autodeterminazione e di gestione", e conclamata pertanto l'incapacità/impedimento a provvedere adeguatamente ai propri interessi (pag. 23); l'alterazione delle facoltà volitive ed intellettive, in quanto in buona parte di derivazione organica (si sottolinea che il defunto era affetto da patologia oncologica estesamente metastatizzata, con interessamento della zona cerebrale) veniva espressamente definita, anche nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, ingravescente.

In ogni caso, la valutazione espressa dal Consulente appare coerente con quella, di poco successiva, che il medesimo professionista rassegnava al Giudice Tutelare in data 28 febbraio 2019 (doc. n. 6 attori), in cui l'evoluzione in peius delle condizioni psichiche del testatore appare stare al passo con il drammatico progredire della malattia oncologica che di lì a poco l'avrebbe portato al decesso, degenerazione che interessava, da tempo, come già detto, anche l'encefalo.

Durante i primi mesi del 2018 erano state infatti rilevate a carico del FILANO, in ambiente ospedaliero, anomalie comportamentali ed aggressività, ed il 29 maggio 2018 il dr. ..., come il CTU riferisce, confermava che le metastasi avevano interessato il lobo frontale, riconducendo a ciò le predette disfunzionalità del comportamento.

Il 16 luglio l'oncologa riteneva di consigliare l'interruzione della terapia oncologica, allarmata per l'intensa sofferenza clinica e psichica, riferendo di un paziente agitato e a tratti confuso.

Lo stesso, in ripetute occasioni, si era sottratto alle cure per la propria grave patologia, di cui mostrava di aver scarsissima consapevolezza, alternando momenti di spontanea adesione agli interventi dei sanitari a momenti di incontrollabile ribellione con crisi di pianto (pagg. 4-6 della seconda perizia dr. ISACCO). Il 2 marzo 2018 i familiari erano stati costretti a far intervenire il personale del 118 in ragione di uno stato psichico profondamente alterato, ed il ricovero, pur consigliato, non poteva essere effettuato, a causa delle urla e degli insulti rivolti dal malato agli operatori.

L'amministratrice di sostegno, rag..., relazionava il Giudice circa i maltrattamenti cui lamentava di essere sottoposto il badante collocato, opportunamente, a casa dell'amministrato, privato delle chiavi di casa, della bicicletta, costretto a volte ad attendere fuori dalla porta per diverso tempo (una badante assunta in data 10 maggio 2018, E. R., si era licenziata dopo soli 4 giorni a causa delle gravi vessazioni subite), e la di lui abitudine di organizzare, presso l'abitazione, festini con abbondanti libagioni per donne e uomini sconosciuti, anche ospitati per la notte (pag. 23 seconda relazione...), con dispendio di denaro ben superiore alla disponibilità assentita (€ 1.300 mensili), mostrando, ancora una volta, incapacità di gestirsi sotto detto profilo (pagg. 19 – 21 seconda relazione dr...). Da ultimo, egli ospitava per diverso tempo tale sig. ...e la signora..., consentendo loro di fruire dei servizi del proprio badante, e lo stesso trattamento veniva riservato a due donne straniere che venivano ospitate con i loro figli in tenera età. Sviziati animali erano ricoverati nel parco della villa. I comportamenti assunti del pari dal FILANO nei confronti delle assistenti domiciliari che si recavano a lavarlo a casa erano stati talmente deprecabili che i servizi sociali erano costretti a sospendere il servizio (pag. 24 seconda relazione...).

In occasione dell'ultimo esame da parte del CTU dr..., in data 24 dicembre 2018, il FILANO appariva – sebbene il CTU lo definisca orientato nel tempo e nello spazio – completamente incapace di effettuare un efficace esame di realtà (pag. 68 seconda relazione...): teneva comportamenti non consoni, come per esempio continuare compulsivamente ad inviare messaggi dal proprio cellulare mentre il CTU conduceva il colloquio, profferiva frasi sconnesse in merito alla propria situazione patrimoniale ed appariva completamente inconsapevole dello stadio ormai terminale del proprio male. Confessava perfino di aver bastonato la moglie, e sorridendo aggiungeva che si era trattato di una "bacchettata".

Il CTU dr. ...ribadiva dunque la propria valutazione di abitudine della patologia incidente sulla sfera psichica, sia a livello cognitivo che volitivo (pag. 73 seconda relazione...) e riteneva che le condizioni mentali e fisiche del FILANO imponessero la conservazione dell'amministrazione di sostegno in essere, nella forma, incapacitante, prevista dal provvedimento del Giudice Tutelare; riscontrava una netta riduzione per effetto del progredire della malattia della consapevolezza di sé e della necessità di essere aiutato (pag. 69).

Il provvedimento di conferma dell'Amministrazione di sostegno, adottato dal Giudice in data 8 maggio 2019, evidenziava pertanto come le svariate patologie psichiatriche riscontrate a carico del beneficiario impedissero di sottrarlo al regime protettivo/sostitutivo già in essere.

In definitiva, per tutto il periodo intercorrente tra i due provvedimenti del giudice sopra richiamati, ricomprendente il momento di confezionamento della scheda testamentaria, il FILANO era affetto da gravissima patologia incidente sulla capacità di intendere e di volere, e giudicata dall'autorità

giudiziaria abbisognevole di una continuativa e penetrante amministrazione vicariante perfino nel compimento degli atti di gestione ordinaria.

Il che porta ad escludere che costui potesse compiere, in detto periodo, una valutazione assennata e consapevole di ogni atto di contenuto patrimoniale di rilevante importanza ed incidenza, quale è senza dubbio, per quanto sopra detto, il testamento.

In senso contrario, non soccorrono né il tenore del documento n. 9 prodotto da parte convenuta, né tanto meno i rilievi svolti, durante le operazioni peritali, dal CTP Dr. ...che il CTU ha comunque motivatamente confutato (pagg. 66 e ss. seconda consulenza, pag. 78 e ss. per quanto in particolare riguarda la replica alle osservazioni del dr....).

Infatti il dr. ...ebbe a visitare il FILANO una volta, a domicilio, in data 16 febbraio 2018, e poi ancora, successivamente, in data 29 maggio 2018, in suddette occasioni, un giudizio di corretto orientamento del predetto nel tempo e nello spazio, ma poi dando atto della presenza di metastasi del lobo frontale responsabili, con ogni probabilità, delle anomalie comportamentali rilevate, e prescrivendo, all'esito della prima visita, l'assunzione di Talofen (medicinale antipsicotico, destinato a contenere i sintomi di bizzarria e stranezza comportamentale). Raccoglieva, nella medesima sede, le preoccupazioni mostrate dai familiari circa le ingravescenti condizioni fisiche e psichiche dell'ammalato.

Il CTU dr...., infine, ha ribadito il proprio giudizio di completa incapacità dell'amministrato di attendere ai propri interessi patrimoniali nonostante i rilievi svolti dal dr...., il quale ultimo, non contestando il tenore della documentazione in atti, ne ha semplicemente offerto una valutazione personale, non condivisa dal CTU.

In definitiva, il Collegio ritiene di esprimere un giudizio di incapacità di intendere e di volere assoluta al momento di redazione della scheda testamentaria di cui si discute, non potendosi sostenere diversa tesi in presenza di un giudizio, ribadito nel tempo, di completa incapacità del FILANO di gestire consapevolmente e responsabilmente i propri interessi di natura patrimoniale.

Deve essere quindi accolta la domanda di annullamento del testamento olografo redatto da FILANO in data 15 ottobre 2018, dichiarando aperta la successione per legge a favore degli odierni attori.

Le spese di lite, comprensive di quelle afferenti all'incidente cautelare, calcolate in base al valore indeterminabile attribuito alla causa in fase di iscrizione a ruolo ed all'attività difensiva svolta (non si è svolta fase istruttoria, avendo il giudice ritenuto superflue le prove orali), seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Visto l'art. 591 c.c., pronuncia annullamento del testamento olografo redatto da FILANO in data 15 ottobre 2018 e pubblicato con atto a ministero notaio dr. ...in data 5 dicembre 2019, rep. N..., racc. N. ..., e dichiara aperta la successione legittima a favore di

CAIO (C.F. ***),

MEVIA (C.F. ***),

SEMPRONIA (C.F. ***),

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 556 per anticipazioni, nonché € 8.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Bologna, 10/08/2021

Il Presidente Relatore

dott. Alessandra Arceri

Pubblicata il 03/09/2021